

ESTRATTO DI POLIZZA CONVENZIONE 631.36.931094**GLOSSARIO****LE PARTI:**

Contraente: Il soggetto che stipula la POLIZZA in nome e per conto degli ASSICURATI.

Società: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Assicurato: Si intende la singola Agenzia di Viaggio (legalmente costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività) intermediaria od organizzatrice del PACCHETTO TURISTICO.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione sottoscritto tra la SOCIETÀ e il CONTRAENTE.

Beneficiario: il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE, ovvero ogni viaggiatore che ha acquistato il PACCHETTO TURISTICO organizzato o intermediato dall'ASSICURATO.

Contratto di Acquisto: il documento che comprova l'acquisto, da parte del BENEFICIARIO, del PACCHETTO TURISTICO.

Data del sinistro: la data in cui si verifica l'impossibilità per il BENEFICIARIO di fruire, parzialmente o totalmente, di una o più delle prestazioni previste nel PACCHETTO TURISTICO a causa del FALLIMENTO o INSOLVENZA dell'Agenzia di Viaggio.

Fallimento: istituto giuridico regolato dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche. Il FALLIMENTO è sempre dichiarato dal Tribunale competente secondo le vigenti norme attraverso un'apposita dichiarazione, detta "Dichiarazione di fallimento".

Insolvenza: quando l'Agenzia di Viaggio stessa, in considerazione della sua complessiva situazione patrimoniale, dovesse versare in stato d'insolvenza che si sia manifestato all'esterno mediante reiterati inadempimenti e congiuntamente all'impossibilità di ricorso al credito per far fronte alle obbligazioni su di essa gravanti, alla fuga o latitanza dell'Imprenditore, o al trafugamento, alla sostituzione, o alla diminuzione fraudolenta dell'attivo.

Massimale: l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la copertura assicurativa.

Pacchetto Turistico: si intende il pacchetto turistico (così come definito nel Codice del Turismo, Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79) descritto nel CONTRATTO DI ACQUISTO.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla SOCIETÀ, anche se versato tramite il Contraente, quale mandataria all'incasso dei premi dovuti dai consorziati.

Rimborso: la somma dovuta dalla SOCIETÀ al BENEFICIARIO in caso di SINISTRO.

Rischio: la probabilità che si verifichi il SINISTRO e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

Volumi di affari: ammontare totale dei ricavi conseguiti nell'attività di organizzazione in nome proprio di PACCHETTI TURISTICI e volume intermediato realizzato dalla vendita di PACCHETTI TURISTICI organizzati dai tour operator (valore al netto della provvigione spettante all'Agenzia di Viaggi intermediaria e dei pacchetti fatturati a Società e Imprese, quali quelli ricadenti nel B&T - Business Travel e B2B - Business to Business).

GARANZIE SEZIONE**ANNULLAMENTO VIAGGIO****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La SOCIETÀ:

- sulla base dell'articolo 47 Il comma e seguenti, del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n.79 e successive modifiche ed integrazioni vigenti alla data di stipula della presente **POLIZZA CONVENZIONE**;

- nei limiti del **MASSIMALE** previsto per ciascuna Agenzia di Viaggio, indicato al punto D delle Condizioni di Convenzione, e del **MASSIMALE** annuo complessivo, indicato al punto E delle medesime garantisce al **BENEFICIARIO** il **RIMBORSO**:

- del prezzo versato per l'acquisto del **PACCHETTO TURISTICO**;
- della spesa sostenuta per il rientro immediato

qualora lo stesso **BENEFICIARIO** non abbia usufruito, in tutto od in parte, dei servizi inclusi nel **PACCHETTO TURISTICO** pagato esclusivamente a causa di:

- **FALLIMENTO** dell'Agenzia di Viaggio;
- **INSOLVENZA** dell'Agenzia di Viaggio.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Qualora il **BENEFICIARIO**, per motivi diversi dall'insolvenza e il fallimento dell'organizzatore o intermediario del pacchetto, non fruisca di una o più prestazioni previste dal **PACCHETTO TURISTICO**, la **SOCIETÀ** non è tenuta a fornire **RIMBORSI** o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

Ai sensi della presente **POLIZZA CONVENZIONE**, non possono essere assicurati i soggetti non avente Sede in Italia.

La copertura assicurativa riguarda solo ed esclusivamente casi di insolvenze e/o di fallimento dell'organizzatore e/o intermediario, per rimborsi del **PACCHETTO TURISTICO** se non fruibile e/o rientri immediati dal viaggio.

La copertura assicurativa non copre:

- quando l'istanza di rimborso o di assistenza per l'immediato rientro non riguarda un **PACCHETTO TURISTICO** ma è relativa all'acquisto di singoli servizi turistici (solo albergo, volo, etc.) intermediati dall'Agenzia di Viaggi;
- quando l'istanza di rimborso o di assistenza per l'immediato rientro deriva da contestazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi del **CONTRATTO DI ACQUISTO** del **PACCHETTO TURISTICO** (es. sistemazioni alberghiere differenti da quelle promesse, servizi ritenuti non soddisfacenti le aspettative, ritardi aerei, disservizi di altri fornitori inclusi nel **PACCHETTO TURISTICO**) se non esplicitamente riconducibili allo stato di fallimento od insolvenza dell'organizzatore o dell'Agente intermediario del **PACCHETTO TURISTICO** acquistato.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia è valida per le richieste di **RIMBORSO** pervenute alla **SOCIETÀ** entro il termine di 2 (due) anni dal giorno in cui avrebbe dovuto aver inizio il viaggio; qualora l'impossibilità di fruire totalmente o parzialmente della prestazione prevista dal **PACCHETTO TURISTICO** si verifichi dopo l'inizio del viaggio, il termine decorre dal giorno del rientro in Italia del **BENEFICIARIO**.

MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Il **BENEFICIARIO** deve dare avviso scritto all'**ASSICURATO** presso cui è stato acquistato il **PACCHETTO TURISTICO** dell'impossibilità di fruire, parzialmente o totalmente, della prestazione prevista.

In caso di denuncia di **SINISTRO** da parte del **BENEFICIARIO**, l'**ASSICURATO**, salvo il caso di cessata operatività, deve darne avviso scritto al **CONTRAENTE** ed all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA CONVENZIONE**, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'omissione o il ritardo non comporterà comunque decadenze o pregiudizi per il **BENEFICIARIO**.



CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

1. La **SOCIETÀ** si impegna a liquidare i **SINISTRI** indennizzabili entro massimo 90 giorni dal momento della ricezione di tutta la documentazione richiesta per l'istruzione del **SINISTRO**.

Qualora il **BENEFICIARIO** abbia goduto in parte dei servizi del **PACCHETTO TURISTICO** acquistato, la **SOCIETÀ** rimborserà la sola differenza tra il costo del **PACCHETTO TURISTICO** acquistato meno il costo del servizio usufruito dal **BENEFICIARIO**. Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto viene effettuato esclusivamente previa presentazione di copia del **CONTRATTO DI ACQUISTO** del **PACCHETTO TURISTICO** ex art. 36 D.lgs. 79/2011 e in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate di pagamento del relativo prezzo.

A richiesta del **BENEFICIARIO**, la **SOCIETÀ** restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

La **SOCIETÀ** provvederà a rimborsare il **BENEFICIARIO** solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del **SINISTRO**.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C. la **SOCIETÀ** non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'**ASSICURATO**.

2. Qualora durante il viaggio si verificasse l'impossibilità di fruire di una o più prestazioni previste dal **PACCHETTO TURISTICO** a causa dell'insolvenza o il fallimento dell'**ASSICURATO**, il **BENEFICIARIO** dovrà attivare il servizio di assistenza fornito da altra Società - di cui al seguente paragrafo "Servizio di assistenza" - che verificherà la possibilità di proporre a quest'ultimo, in alternativa all'immediato rientro, l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel **CONTRATTO DI ACQUISTO**.

Sarà facoltà della **SOCIETÀ** accettare di provvedere al pagamento dei servizi non ancora fruiti dal **BENEFICIARIO**, fermo restando che la massima obbligazione della **SOCIETÀ** non potrà superare il costo che sarebbe stato sostenuto per l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel **CONTRATTO DI ACQUISTO**.

3. L'**ASSICURATO** prende atto e concede espressamente alla **SOCIETÀ** la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata al precedente punto 1.

SERVIZIO DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, il **BENEFICIARIO** potrà telefonare alla CENTRALE OPERATIVA, in funzione 24 ore su 24, al numero verde:

800975505 per chiamate dall'Italia

oppure al numero

+39 0152559718 per chiamate dall'estero

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di polizza n. 631.36.931094
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale la CENTRALE OPERATIVA potrà richiamarlo.

**MAPFRE**
ASISTENCIA

Il servizio di assistenza è fornito in collaborazione con Mapfre Asistencia S.A., Compagnia leader nel settore dell'Assistenza, che mette a disposizione la sua Centrale Operativa 24 ore su 24 per rispondere tempestivamente ad ogni richiesta.

